



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali

LORO SEDI

Roma, 5 luglio 1996
Rif. P/CR.c/2514

CIRCOLARE N° 49

OGGETTO: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto del personale degli enti pubblici non economici (art. 4 DPCM 30.12.1993)

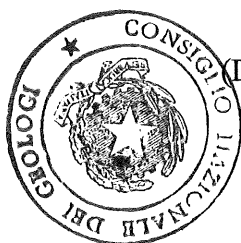
Si informa che in data 1° luglio 1996 è stato sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni sindacali confederali e di categoria, in conformità a quanto previsto dall'art. 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993, così come sostituito dall'art. 18 del D. lgs. n. 470/1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro, parte economica, biennio 1996/97 - relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593.

Dalla stessa data il contratto è pienamente efficace.

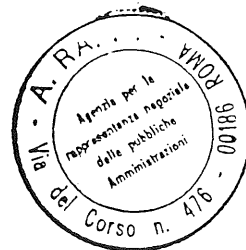
Ai fini della immediata conoscenza e applicazione, si trasmette in allegato copia del testo contrattuale, che verrà anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in allegato al relativo atto di autorizzazione al Governo alla sottoscrizione.

IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)



AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI



A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del D.P.C.M. del con il quale l'A.R.A.N. è stata autorizzata, ai sensi dell'art.51 del D.lgs.n.29/1993, a sottoscrivere il testo del CCNL - parte economica biennio 1996/97 - relativo al comparto del personale degli enti pubblici non economici concordato in data 17 aprile 1996, il giorno 1° luglio 1996, alle ore 9,30, ha avuto luogo, presso la sede dell' Agenzia, l'incontro tra i componenti del Comitato direttivo dell'A.R.A.N., di seguito specificati :

Prof. Carlo Dell'Aringa,

Presidente

[Signature]

Prof. Gian Candido De Martin

Componente

Avv. Guido Fantoni

"

Avv. Arturo Parisi

"

Prof. Gianfranco Rebora

"

e le sottoscritte:

Confederazioni

Organizzazioni sindacali di categoria

CGIL

CGIL/ Funzione Pubblica

CISL

CISL/ Federpubblici

UIL

UIL DEP

CISAL

CISAL/FIALP

RdB/ CUB

RdB/ Enti Pubblici

CONFSAL

CISNAL

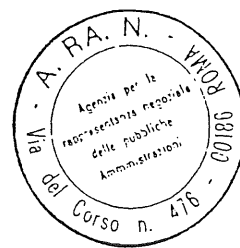
CONFEDIR

UNIONQUADRI

USPPI

per la stipula formale e conclusiva del CCNL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo del CCNL - parte economica biennio 1996/97 - relativo al personale degli Enti pubblici non economici, che diviene pertanto pienamente efficace ed operativo a tutti gli effetti a partire dalle ore 24,00 del giorno 1° luglio 1996.



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

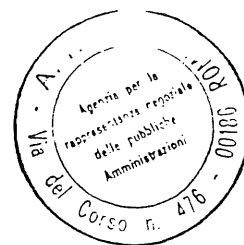
[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]
P. Turchi
h
C. P. R. e
J
G. M. S.
G. M. S.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]
L. N.
D. M. S.
D. M. S.
L. N.
G. M. S.
G. M. S.

Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997. Ad esso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.



Stacchi

Bay-

AN

Bucc

Cur

G.M.

[Signature]

[Signature]

Roberto

T. Turchese

h

[Signature]

EA

[Signature]

[Signature]

CA



Art. 2

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 33 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:

Qualifica	I	L. 53.000
Qualifica	II	L. 56.000
Qualifica	III	L. 59.000
Qualifica	IV	L. 62.000
Qualifica	V	L. 65.000
Qualifica	VI	L. 70.000
Qualifica	VII	L. 78.000
Qualifica	VIII	L. 83.000
Qualifica	IX	L. 91.000

2. A decorrere dal 1° novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

Qualifica	I	L. 61.000
Qualifica	II	L. 64.000
Qualifica	III	L. 68.000
Qualifica	IV	L. 72.000
Qualifica	V	L. 75.000
Qualifica	VI	L. 80.000
Qualifica	VII	L. 87.000
Qualifica	VIII	L. 96.000
Qualifica	IX	L. 105.000

3. A decorrere dal 1° luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

Qualifica	I	L. 38.000
Qualifica	II	L. 40.000
Qualifica	III	L. 42.000
Qualifica	IV	L. 45.000
Qualifica	V	L. 47.000
Qualifica	VI	L. 50.000
Qualifica	VII	L. 55.000
Qualifica	VIII	L. 60.000
Qualifica	IX	L. 66.000

4. Le disposizioni dell'art. 34 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, riferite al primo biennio, si applicano per i nuovi stipendi ed hanno effetto per la durata della vigenza del presente contratto biennale.



Art. 5

Criteri di utilizzo

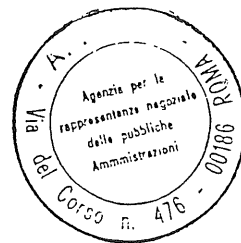
1. Gli incrementi di cui all'art. 3, lettera c), sono ripartiti tra le varie voci che compongono i trattamenti accessori in base all'art. 35, comma 3, secondo le specifiche esigenze delle amministrazioni, previa verifica con le Organizzazioni sindacali, tra le voci di cui alle lettere a), limitatamente ai turni, b), c) ed e) dell'art. 35, comma 3, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995.

2. I criteri per l'utilizzo delle ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 2, sono stabiliti con la contrattazione decentrata a livello nazionale di ente secondo le modalità di cui all'art. 5 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.

[Handwritten signatures and notes:]

G.M. *Har-* *Stacy RM*
Jill *Bruce*
Dan *Robt* *Laf*
 T. Traversely *h*
 John's
 Cx
 RM

an



Art. 6

Personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 38 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:

- Ispettore generale	L. 113.000
- Direttore di divisione	L. 105.000

2. A decorrere dal 1° novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

- Ispettore generale	L. 130.000
- Direttore di divisione	L. 121.000

3. A decorrere dal 1° luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

- Ispettore generale	L. 82.000
- Direttore di divisione	L. 76.000

4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento nella specifica posizione rivestita dal personale interessato.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1997, un importo pari allo 0,35 % del monte salari 1995 riferito al personale di cui al presente articolo è destinata alla costituzione di un fondo per l'erogazione al medesimo personale, in aggiunta al compenso di cui all'art. 38, comma 6 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, che resta disciplinato dalle disposizioni dello stesso articolo, di compensi incentivanti legati alla valutazione dei risultati, subordinatamente alla relativa verifica con le modalità previste per il restante personale. A decorrere dal 31 dicembre 1997, a valere per l'anno 1998, il fondo sarà ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,26 % del monte salari predetto. Il fondo sarà gestito con gli stessi criteri e modalità che regolano il funzionamento del Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'art. 36 del predetto CCNL.

6. La riduzione delle ore di straordinario di cui all'art. 38, comma 7 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 è commisurata alla quantità di risorse occorrenti per l'erogazione al personale disciplinato dal presente articolo dei premi di cui all'art. 37 del predetto CCNL.



Art. 7

Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di permessi o distacchi sindacali

1. Per gli effetti di cui all'art. 48, comma 1, secondo alinea, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, al personale interessato compete la retribuzione prevista dall'art. 32 del predetto CCNL, con esclusione di quanto previsto alla lettera B, punti 1 e 3 e delle quote di salario accessorio dirette a remunerare particolari e non generalizzabili condizioni di lavoro comportanti maggiori disagi.

Stacchi *Rov* *Anno*
Griff *Rov* *St* *Luf*
St *St* *T. Taverelli* *h*
St *St* *St* *St*
St *St* *St* *St*
St *St* *St* *St*
St *St* *St* *St*



DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti, richiamato il contenuto dell'art. 39 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

[Handwritten signatures and initials follow the text. Notable signatures include:]

- Stefano* (top right)
- Amore* (top right)
- T. Tesevsky* (center)
- Roberto* (center)
- Giuseppe* (center)
- Paolo* (bottom right)
- Pa* (bottom right)



DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del D.L. 12 marzo 1996, n.117, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 aprile p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.

Guth *Dryden* *Friedrich* *Brown* *L y*

Hess *Stulen* *Sentance* *h*

Lee *C. R. K.* *T. T. Saccorally* *on*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C.A." or similar initials, located at the bottom right of the page.